

ACCESSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza 31 gennaio 2024, n. 70 in Guida al Diritto n. 8/2024, pag. 90: *“A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di causalità”* di G. Pernice

1. Atti e provvedimenti amministrativi – Diritto di accesso – Atto di impulso – atto amministrativo – Nesso di strumentalità – Riservatezza – Tutela del terzo – Limiti

1. E' legittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti preordinato a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l'attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della Pubblica Amministrazione, il cui esito ha condotto all'adozione di un atto sfavorevole per il destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l'eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l'atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa a conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l'ordinamento non tutela.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dott. Alfredo Oddone agisce ai sensi dell'articolo 116 Cod. proc. amm. nei confronti del Comune di Bologna, esponendo:

- di aver appreso per caso fortuito che il Comune di Bologna aveva provveduto a revocargli per irreperibilità la residenza in via Dell'Angelo Custode n. 88 int. 15 a Bologna;
- di aver ottenuto la riattribuzione della residenza al suvvisto indirizzo dopo la presentazione da parte sua di dichiarazione di ricomparsa;
- di aver formulato istanza di accesso agli atti e ai documenti del fascicolo del procedimento di revoca della residenza;
- di aver ottenuto risposta positiva dal Comune, salvo che sul nominativo della persona che con la propria segnalazione aveva dato avvio al procedimento medesimo.

Sostiene il ricorrente di avere interesse al conoscere tale dato e chiede che, previo annullamento del diniego parziale, il Comune di Bologna sia condannato a fornirglielo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, opponendosi al ricorso avverso e concludendo per la sua reiezione.

All'udienza camerale del 25 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata in udienza dalla difesa dell'Amministrazione resistente di tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 15 gennaio 2024, ovvero sia oltre

il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza, fissato dal combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87, comma 3, Codice di rito. Di tale atto difensivo pertanto non si terrà conto.

Sempre preliminarmente vale la pena precisare che oggetto del presente giudizio non è la legittimità o meno dell'atto di cancellazione della residenza adottato dal Comune di Bologna nei confronti del ricorrente; qui si controverte della legittimità o meno del diniego opposto dal Comune medesimo all'istanza di ostensione del nome del segnalante che avrebbe dato avvio al procedimento sfociato nella revoca della residenza.

Fatta questa precisazione, la domanda di accesso formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.

L'Amministrazione comunale ha denegato l'accesso al dato richiesto, osservando e documentando che l'atto di cancellazione dal registro della popolazione residente è stato adottato all'esito degli accertamenti svolti dall'ufficio competente, anche tramite la Polizia municipale, e che eventuali segnalazioni di terzi sono rimaste estranee a detto procedimento.

Si tratta di una motivazione condivisibile.

Anzitutto, va considerato che l'accesso di cui agli articoli 22 e ss. L. n. 241/1900 è ai documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione e non a dati non contenuti in un documento. Ora, nel caso di specie non vi è prova che la pretesa segnalazione sia stata fatta per iscritto, si sia cioè tradotta in un atto formalmente acquisito dal Comune.

In secondo luogo, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio la decisione di cancellare il ricorrente dall'anagrafe dei residenti si è basata esclusivamente sull'attività di verifica svolta dagli uffici comunali: la pretesa segnalazione di terzi non è entrata in alcun modo nel procedimento decisionale.

Senonché, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, **laddove** – come per l'appunto nel caso in esame - **la segnalazione abbia svolto una funzione meramente sollecitatoria dell'esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui è titolare l'Autorità procedente, senza che vi sia stato un rapporto di strumentalità con l'atto finale adottato, deve ritenersi che l'ostensione degli atti dell'Amministrazione sia sufficiente a soddisfare l'interesse conoscitivo del richiedente** (cfr., C.d.S., Sez. III. Sentenza n. 1717/2021).

In tale ipotesi, infatti, la pretesa a conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l'ordinamento non tutela (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 902/2022; T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza n. 630/2022).

In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso è infondato e viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune resistente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor Alfredo Oddone a rifondere al Comune di Bologna le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore